

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 1

Numero della procedura: 14_Procedura Internal Dealing	Data di prima emissione: Gennaio 2007	Numero pagine: 15	Ultima revisione: Luglio 2015
Funzione emittente: Investor Relator			
Funzioni coinvolte: Tutte le Funzioni Aziendali.			

Scritta da:	Verificata da:	Autorizzata da:
Nome: Davide Carnevale Funzione: Investor Relator Data: Luglio 2015	Nome: Luca De Rita Funzione: Dirigente Preposto Data: Luglio 2015	Nome: CDA Funzione: CDA Data: Luglio 2015

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 2

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. FLUSSO PROCEDURALE	9
3.1 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAI SOGGETTI RILEVANTI.....	9
3.2 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.	10
3.3 BLACK – OUT PERIODS.....	12
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	12
5. DISPOSIZIONI FINALI.....	14
6. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA	14
7. ALLEGATI	14

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 3

1. Premessa

La presente procedura in materia di *Internal Dealing* (di seguito il “procedura”) disciplina le modalità e le tempistiche attraverso cui Acotel Group S.p.A (di seguito la “Società”) ottempera agli obblighi di comunicazione al mercato ed alla CONSOB a cui essa è sottoposta qualora abbia notizia che determinati soggetto, abbiano compiuto operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni da essa emesse o di strumenti finanziari ad esse collegati.

La procedura è definita in conformità con quanto stabilito nella disciplina dell'*internal dealing*¹ che recepisce l’evoluzione normativa comunitaria in materia di market abuse ad opera della "Legge comunitaria" 2004 (Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha integrato le disposizioni dell'art. 114 del Testo Unico della Finanza) ed i termini della normativa secondaria dettata dalla Consob (contenuta negli articoli da 152-sexies a 152-octies nonché nell'allegato 6 del c.d. Regolamento Emittenti).

¹ La disciplina dell'Internal Dealing fa riferimento alla trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegati compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate.

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 4

2. Definizioni

L'articolo 152-sexies del Regolamento Emittenti fornisce una serie di definizioni fondamentali per definire l'ambito di riferimento degli obblighi introdotti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F. Appare opportuno ricordare quelle di:

- Soggetti rilevanti;
- Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti;
- Strumenti finanziari collegati alle azioni;
- Operazioni rilevanti.

Soggetti Rilevanti - indica tutti i soggetti con funzione di direzione ed i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano un'autonomia operativa di gestione in grado di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, ovvero:

- ✓ gli amministratori ed i sindaci della Società; il direttore generale della Società, qualora nominato; i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società; gli amministratori, i sindaci, l'eventuale direttore generale ed i dirigenti di una società controllata qualora il valore contabile di quest'ultima, come desumibile dall'ultimo bilancio approvato della Società, ecceda il 50% dell'attivo patrimoniale; il soggetto che controlla la Società; chiunque detenga almeno il 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto;

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 5

- ✓ Ulteriori Soggetti individuati nominativamente dal Presidente e Amministratore Delegato della Società sulla base della rilevanza dell'incarico ed dell'attività assegnata. Tale individuazione dovrà essere fornita immediatamente al soggetto Preposto alla gestione delle segnalazioni al fine di sottoporre al soggetto interessato l'accettazione dei degli obblighi dalla presente procedura.

Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti – indica tutti i soggetti quali:

- ✓ il coniuge non separato legalmente; i figli, anche del coniuge, a carico; se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti; le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui una persona rilevante o un suo parente o affine, sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un soggetto rilevante o da un suo parente o affine; le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di un suo parente o affine; i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di un suo parente o affine.

Strumenti finanziari collegati alle azioni - limitandosi a quelli che possono avere una qualche ineranza con la situazione attuale della Società e con quella ad oggi prevedibile, per strumenti finanziari collegati alle azioni si intendono:

- ✓ gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 6

- ✓ gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni;
- ✓ gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del T.U.F.²;
- ✓ le azioni non quotate emesse da una controllata qualora il valore contabile di quest'ultima nell'ultimo bilancio approvato della Società ecceda il 50% dell'attivo patrimoniale e gli eventuali strumenti finanziari collegati a tali azioni.

Operazioni Rilevanti - L'articolo 152-septies del Regolamento Emittenti definisce l'ambito di applicazione della normativa di cui al comma 7 dell'articolo 114 del T.U.F. che è quello delle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni emesse da società italiane i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani e comunitari e degli strumenti finanziari collegati ad esse.

Non devono invece essere comunicate:

- ✓ le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 ³euro entro la fine dell'anno (per i derivati si deve prendere a riferimento il valore complessivo delle azioni sottostanti);

²Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere f), g), h), i) e j).

f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

g) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 7

- ✓ le operazioni effettuate tra un soggetto rilevante e le persone strettamente legate ad esso;
- ✓ le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate (in quanto soggette alla diversa normativa di cui all'Allegato 3F del Regolamento Emittenti).

L'articolo 152-octies del Regolamento Emittenti definisce le modalità ed i tempi della comunicazione che deve essere resa alla CONSOB ed al pubblico e che differiscono a seconda che il soggetto sia rilevante in ragione della sua qualifica (amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente della Società o di una controllata "significativa") o della sua qualità di azionista della Società.

Nel primo caso la comunicazione alla CONSOB ed alla Società deve essere resa entro i 5 giorni di mercato aperto successivi alla data di effettuazione dell'operazione mentre nel secondo caso entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni devono essere rese seguendo quanto indicato nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti (riportato in calce alla presente Procedura).

La Società può effettuare le comunicazioni per conto dei soggetti rilevanti a condizione che siano comunque rispettati i limiti temporali sopra citati (5 giorni di

³ Il limite dei 5.000 euro deve essere considerato tenendo conto sia delle operazioni effettuate dal soggetto rilevante sia dalle persone ad esso strettamente legate.

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 8

mercato aperto per i soggetti rilevanti per qualifica; entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento per gli azionisti).

Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. prevede, all'Art. 2.2.3, lettera p), che per mantenere la qualifica di STAR l'emittente debba: *“aver vietato con efficacia cogente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di direzione e ai dirigenti ai sensi del regolamento Consob n.11971/99 (c.d. internal dealing) l'effettuazione – direttamente o per interposta persona – di operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio delle azioni o di strumenti finanziari ad esse collegati nei 15 giorni precedenti la riunione consiliare chiamata ad approvare i dati contabili di periodo. Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali stock options o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock options, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della società.”* Dal divieto sono esclusi i soggetti che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale nonché ogni altro soggetto controllante.

E' compito alla Società:

- ✓ istituire una procedura diretta ad identificare tra i propri dirigenti i soggetti rilevanti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7;

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 9

- ✓ dare informazione ai dirigenti/soggetti rilevanti degli obblighi a cui sono sottoposti;
- ✓ individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni fornite da tutti i soggetti rilevanti.

3. Flusso Procedurale

Il Presidente ed Amministratore Delegato della Società provvede ad identificare il Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni fornite da tutti i soggetti rilevanti in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F..

Alla data di redazione della presente Procedura il ruolo di Preposto è svolto dal Dott. Luca De Rita (tel. 06.61141000; Fax 066149936; email luca.derita@acotel.com).

Sul Preposto ricadono due categorie di obblighi:

- 3.1 quelli connessi alla comunicazione ai soggetti rilevanti del loro assoggettamento degli obblighi di cui alla presente procedura;
- 3.2 quelli connessi alla gestione delle informazioni fornite dai soggetti rilevanti.

3.1 Gestione delle Informazioni fornite dai soggetti rilevanti

Al momento della comunicazione, da parte del soggetto rilevante, di aver effettuato operazioni soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi della

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 10

normativa di cui all'articolo 114, comma 7, del T.U.F., il Preposto, se richiesto dal soggetto rilevante stesso, verifica:

- se dispone di tutte le informazioni necessarie;
- se può essere esercitata l'opzione che consente alla Società di effettuare la comunicazione anche per conto di colui che ha posto in essere l'operazione.

In caso positivo, il Preposto effettua la comunicazione nel rispetto della normativa vigente dando conferma dell'avvenuto inoltro al soggetto rilevante.

In caso negativo, il Preposto informa tempestivamente il soggetto rilevante dell'impossibilità di procedere all'invio della comunicazione anche per suo conto e procede all'invio della comunicazione per adempiere ai soli obblighi di informativa al mercato gravanti sulla società emittente.

3.2 Identificazione dei soggetti rilevanti.

E' compito del Preposto provvedere a comunicare agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti della Società, a quanti ricoprono le medesime cariche in una controllata "significativa", agli azionisti titolari di una partecipazione di almeno il 10% al proprio capitale sociale, l'avvenuta identificazione quale soggetto rilevante ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del T.U.F.

- ✓ La comunicazione sarà resa attraverso un qualsiasi mezzo che fornisca la conferma della ricezione da parte del destinatario;

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 11

- ✓ La presente procedura dovrà essere allegata ad ogni comunicazione in modo che i destinatari abbiano a disposizione una sintesi della normativa di riferimento;
- ✓ La comunicazione, oltre al nome del Preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni fornite da tutti i soggetti rilevanti, deve contenere l'invito ad informare le persone che sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del T.U.F. in quanto rientranti nella categoria di quelle strettamente legate ai soggetti rilevanti.

Il Preposto provvederà a verificare la necessità di comunicare l'avvenuta identificazione al soggetto rilevante nei 15 giorni successivi alla:

- nomina degli amministratori e sindaci della Società;
- nomina del direttore generale della Società;
- nomina di un nuovo dirigente, o di cambio delle mansioni assegnate a qualcuno che era già inquadrato come dirigente della Società;
- approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea della Società per quanto riguarda i soggetti operanti presso le partecipate il cui valore di iscrizione nel bilancio civilistico della controllante ecceda il 50% dell'attivo patrimoniale;
- ricezione di una comunicazione con cui un azionista dichiara di detenere una partecipazione di almeno il 10% nel capitale sociale della Società.

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 12

3.3 Black – out Periods

E' fatto divieto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ai soggetti che svolgono funzioni di direzione e ai dirigenti della Società individuati ai sensi del regolamento Consob n.11971/99 (c.d. internal dealing) di effettuare – direttamente o per interposta persona – operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni della Società o di strumenti finanziari ad esse collegati nei 15 giorni precedenti le riunioni consiliari chiamate ad approvare i dati contabili di periodo (come da Calendario degli eventi societari approvato e pubblicato nella sezione *Investor Relations* del sito aziendale www.acotel.com). Non sono soggetti alle limitazioni gli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli strumenti finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock options*, le conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio. Le limitazioni non si applicano nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della società. Dal divieto di cui al presente paragrafo sono esclusi i soggetti che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale nonché ogni altro soggetto controllante.

4. Sistema Disciplinare

L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti può comportare

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 13

l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 14

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

5. Disposizioni Finali

Il Preposto invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- ✓ restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
- ✓ ottemperare alle disposizioni in esso contenute;
- ✓ rivolgersi all'Investor Relator e/o al Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione della stessa procedura.

6. Entrata in vigore della Procedura

La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

7. Allegati

- ✓ Modulo di presa visione ed accettazione procedura (Persone Fisiche);
- ✓ Modulo di presa visione ed accettazione procedura (Persone Fisiche);

Owner: Davide Carnevale		Emessa il: Luglio 2015
Versione: 2°	Procedura Internal Dealing	Pag. 15

- ✓ Schema di comunicazione ai sensi dell'articolo 152-octies del Regolamento Emittenti contenuto nell'allegato 6 del Regolamento Emittenti.